



Decreto Dirigenziale n. 13 del 01/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO GIA' AUTORIZZATO ED IN ESERCIZIO CON PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N.239 DEL 08/11/2013 RILASCIATO DALLA PROVINCIA DI SALERNO PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI SALERNO (SA) ALLA VIA DEI GRECI N.160 - LOCALITA' FONTANAFIORE, IN CATASTO FABBRICATI DELLO STESSO COMUNE AL FG. N.1 P.LLA N.229" - PROPONENTE DITTA SESSA GIOVANNI - CUP

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- d. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - d.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - d.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- e. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- f. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- g. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- h. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- i. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;

- j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n.2016.0823544 del 19/12/2016 contrassegnata con CUP n. 7975, la Ditta individuale SESSA Giovanni, con sede legale in Salerno alla Via L. Angrisani n.11 e sede operativa in Salerno alla Via dei Greci n.160, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "*Modifica sostanziale di un impianto già autorizzato ed in esercizio con provvedimento di Iscrizione n.239 del 08/11/2013 rilasciato dalla Provincia di Salerno per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel comune di Salerno (SA) alla Via Dei Greci n.160 - Località Fontanafiore, in Catasto Fabbricati dello stesso comune al Fg. n.1 p.lla n. 229*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttore costituito dall'ing. Gennaro Dean Salzano e dal dott. Filippo Silvestre;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 07/03/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: "***di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione d'Incidenza Appropriata, considerato che lo stesso presenta non trascurabili criticità ambientali come appresso riassunte:***
- *il sito si trova in prossimità della ZPS cod. IT8050056 "Fiume Irno" che peraltro rappresenta il corpo idrico ricettore delle acque bianche provenienti dall'impianto; infatti la valutazione di incidenza deve accertare preventivamente se il progetto in argomento possa avere incidenza significativa su uno o più siti della Rete Natura 2000 a prescindere dalla localizzazione del progetto all'interno o all'esterno dei siti;*
 - *il progetto ricade in zona classificata come agricola dal vigente PUC del Comune di Salerno, sebbene l'installazione sia dotata di permesso di costruire in sanatoria;*
 - *l'installazione del macchinario frantumatore produce effetti non trascurabili in termini di rumore in corrispondenza delle vicine abitazioni e in termini di emissioni in atmosfera di materiale pulverulento;*
 - *considerato il layout dell'impianto, in particolare del posizionamento dei rifiuti organici, non appare garantita l'assenza di percolati nel corpo idrico superficiale;*
 - *nel predetto studio non sono affrontate in modo esauriente le problematiche connesse all'inquinamento da polveri; né sono indagati gli effetti da inquinamento acustico*";
- b. che lo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali con nota prot. reg. n. 276461 del 13/04/2017 ha trasmesso - ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 ess.mm.ii. - alla Ditta SESSA Giovanni il parere espresso dalla Commissione VIA/VAS/VI in data 07/03/2017, così come sopra riportato;
- c. che la Ditta SESSA Giovanni, con nota del 28/04/2017 acquisita al prot. reg. al n. 318256 del 04/05/2017, ha presentato controdeduzioni, ai sensi del citato art. 10 bis della Legge 241/90, al parere espresso dalla Commissione VIA/VAS/VI nella seduta del 07/03/2017;

RILEVATO, altresì:

- a. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione VIA/VAS/VI che nella seduta del 28/06/2017 - sulla base dell'esame da parte del gruppo istruttore sopra citato delle osservazioni prodotte dal proponente - si è espresso come di seguito testualmente riportato: *"Nell'ambito delle controdeduzioni rese dal proponente ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 in merito agli esiti della Commissione VIA in data 07/03/2017, assunte al prot. Regione Campania n. 318256 del 04/05/2017, viene confermato che l'impianto di recupero rifiuti ricade in area di cava.*

Orbene con nota prot. reg. 291461 del 28.04.2016 la UOD Gestione Tecnico – Amministrativa delle cave, miniere, torbiere e geotermia, ha precisato che "... all'interno del perimetro di cava è consentita la presenza soltanto di impianti ed immobili che siano funzionalmente connessi all'attività estrattiva della cava stessa, in quanto strutture individuabili come pertinenze di cava ai sensi della vigente normativa di settore" così come derivante dalla L.R. n.54/85 s.m.i., R.D. n.1443/1927, DPR n.128/1959, D.Lgs. 624/1996 dalla Direttiva prot. n. 40166 del 16.01.2009, Direttiva prot. n. 231833 del 29.03.2013. Nella medesima nota si riferisce che "... è evidente che gli impianti di trattamento rifiuti, non essendo manufatti funzionalmente connessi all'attività estrattiva e, quindi, pertinenze di cava potranno essere realizzati all'interno delle stesse soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.54/85 s.m.i."

Da quanto sopra riferito dalla predetta U.O.D. discende che la presenza di qualsivoglia attività all'interno di un perimetro di cava che non sia ad essa funzionale, vede l'insorgere della violazione del co.3 dell'art.5 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., visto che l'autorizzazione che viene rilasciata agli esercenti coinvolge anche gli impianti presenti nel perimetro di cava e ad essa pertinenti. A supporto di tale determinazione si riferisce la Sentenza n. 4423/2014 con cui il Consiglio di Stato dichiara che, così come riportato nell'art. 5 comma 3, L.R. n.54/1985 "... i connessi impianti di trattamento di materiale ubicati dentro il perimetro della cava" sono ricompresi nel titolo autorizzativo alla coltivazione della stessa cava.

Nel caso in specie l'impianto di recupero dei rifiuti inerti non è funzionale all'attività di cava in senso stretto pertanto, la sua presenza in tale area, poteva essere giustificata solo dopo che il Comune di Salerno avesse effettuato variante di destinazione d'uso dell'area attualmente Zona Agricola. Con riferimento a ciò, agli atti di questa Amministrazione, ed in ultimo dalla nota prot. 318256 del 04/05/2017 di controdeduzione ex art. 10 bis L.241/90 e s.m.i., non risulta presente alcuna richiesta di variante allo strumento urbanistico.

Detto quanto sopra il progetto è dichiarato improcedibile in quanto risultano mancanti i presupposti amministrativi necessari all'istruttoria dello stesso.

La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore relativamente all'improcedibilità dell'istanza, e riconosce che ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e s.m.i. il proponente ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione di improcedibilità";

- b. che con nota prot. reg. n. 593561 del 08/09/2017 ha comunicato al proponente Sessa Giovanni – ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. – l'esito della Commissione del 28/06/2017 così come sopra riportato;
- c. che con nota acquisita al prot. reg. n. 7186165 del 31/10/2017 il proponente Sessa Giovanni ha trasmesso osservazioni, rese ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, al parere espresso dalla Commissione in data 28/06/2017;
- d. che alla luce delle suddette osservazioni rese dal proponente, il gruppo istruttore ha ritenuto opportuno - con nota prot. reg. n. 828697 del 15/12/2017 - chiedere al Genio Civile di Salerno delucidazioni in merito ad una rilevata *"incongruenza tra quanto riportato nel certificato di compatibilità urbanistica (prot. n. 93055 del 22/05/2013) rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Salerno in cui viene rappresentato che l'area in questione sarebbe individuata nel PRAE come area di cava cod. 651116_20 e quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica*

(prot. n. 173346/17 reg. n. 181/17) [...omissis...] rilasciato sempre dal Comune di Salerno, nel quale si rappresenta che nel PRAE l'area non è censita come cava ma rientra in area A.P.A.”;

- e. che il Genio Civile di Salerno, con nota prot. reg. n. 846713 del 22/12/2017, ha fornito riscontro alla richiesta di delucidazioni cui sopra esprimendosi come di seguito testualmente riportato: *“identificata catastalmente l'area di cui trattasi, consultate le cartografie del PRAE e fatte idonee comparazioni e sovrapposizioni è risultato che la part. 229 del foglio 1 del Comune di Salerno non è identificata come area di cava, seppure situata in prossimità di due importanti siti la Italcementi 65116-20 e la Cave Salernitane. Ad ogni buon fine si precisa anche che detta area, dalle sovrapposizioni, è risultata anche essere esterna all'area APA ma in area campita come Area di Crisi AC. S.7”;*
- f. che la Ditta SESSA Giovanni ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa spontanea acquisita al prot. reg. n. 47790 del 23/01/2018;

ATTESO:

- a. che l'istanza in oggetto è stata sottoposta ancora all'esame della Commissione VIA/VAS/VI che nella seduta del 23/01/2018 – sulla base dell'esame da parte del gruppo istruttore delle informazioni rese dal Genio Civile di Salerno, delle osservazioni nonché delle ulteriori integrazioni documentali spontanee presentate dalla Ditta SESSA Giovanni – si è espressa come di seguito testualmente si riporta: *“tenuto conto delle peculiari problematiche ambientali del sito oggetto dell'installazione, in particolare che:*

- *l'area di via Dei Greci è caratterizzata da problematiche ambientali rilevanti come ampiamente trattato da Arpac nel rapporto “Andamento della qualità dell'aria ambiente rilevata nella campagna con laboratorio mobile in località Fratte (Sa), via dei Greci: anno 2015” e come confermato con la campagna di monitoraggio a tutto il 31.12.2017, in cui si descrive “una situazione di pressione ambientale non trascurabile costituita, per quanto riguarda l'aliquota del traffico veicolare, dalle due arterie di scorrimento rappresentate dal raccordo autostradale Sa-Av e dalla prospiciente SS 88”;*
- *ulteriori criticità si evincono dai dati relativi alle analisi effettuate dall'ARPAC sui sedimenti fluviali presenti nel fiume Irno, a dimostrazione che vi è un peggioramento delle caratteristiche microbiologiche (Escherichia coli) e chimiche (presenza di metalli pesanti, idrocarburi e IPA) dei sedimenti da monte verso valle;*

*condivide la proposta del gruppo istruttore e **decide assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** per le seguenti motivazioni:*

1. *non si possono escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale integrata con valutazione di incidenza, i profili di criticità relativi allo scarico delle acque meteoriche nel corpo idrico ricettore Fiume Irno - area ZPS; né in merito giova quanto chiarito dal Proponente circa l'assenza di acque di processo, non restando difatti escluso l'impatto sulla ZPS che può essere determinato dallo scarico di acque meteoriche contenenti in sospensione le polveri derivanti dall'attività di frantumazione; e neppure in questa sede possono ritenersi sufficienti le misure, proposte dal richiedente, tese a limitare le emissioni di materiali pulverulenti quali la bagnatura delle aree e la nebulizzazione con abbattimento ad acqua;*
 2. *non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale (integrata con valutazione di incidenza), un significativo effetto cumulativo tra l'impianto di progetto e le sorgenti emissive presenti nel contesto produttivo interessato, considerato peraltro che il proponente si limita a trattare il solo effetto cumulativo prodotto da un vicino impianto di confezionamento calcestruzzi”;*
- b. che l'esito della Commissione VIA/VAS/VI del 23/01/2018 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente DITTA SESSA Giovanni con nota prot. reg. n. 92125 del 09/02/2018;

- c. che la Ditta SESSA Giovanni ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento postale del 09/11/2016, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n.12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n.680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA/VAS/VI espresso da ultimo nella seduta del 23/01/2018, il progetto di *“Modifica sostanziale di un impianto già autorizzato ed in esercizio con provvedimento di Iscrizione n. 239 del 08/11/2013 rilasciato dalla Provincia di Salerno per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel comune di Salerno (SA) alla Via Dei Greci n.160 - Località Fontanafiore, in Catasto Fabbricati dello stesso comune al Fg. n.1 p.lla n. 229”*, proposto dalla Ditta SESSA Giovanni con sede legale in Salerno alla Via L. Angrisani n.11 e sede operativa in Salerno alla Via dei Greci n.160, per le seguenti motivazioni per le seguenti motivazioni:
 - 1.1 non si possono escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale integrata con valutazione di incidenza, i profili di criticità relativi allo scarico delle acque meteoriche nel corpo idrico ricettore Fiume Irno - area ZPS; né in merito giova quanto chiarito dal Proponente circa l'assenza di acque di processo, non restando difatti escluso l'impatto sulla ZPS che può essere determinato dallo scarico di acque meteoriche contenenti in sospensione le polveri derivanti dall'attività di frantumazione; e neppure in questa sede possono ritenersi sufficienti le misure, proposte dal richiedente, tese a limitare le emissioni di materiali pulverulenti quali la bagnatura delle aree e la nebulizzazione con abbattimento ad acqua;
 - 1.2 non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale (integrata con valutazione di incidenza), un significativo effetto cumulativo tra l'impianto di progetto e le sorgenti emissive presenti nel contesto produttivo interessato, considerato peraltro che il proponente si limita a trattare il solo effetto cumulativo prodotto da un vicino impianto di confezionamento calcestruzzi.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Ditta SESSA Giovanni;
 - 3.2 alla UOD 50 17 09 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 - 3.3 alla UOD 50 09 16 Genio Civile di Salerno;
 - 3.4 alla Provincia di Salerno;
 - 3.5 al Comune di Salerno;
 - 3.6 all'ARPAC;
 - 3.7 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio